



Rapporto periodico di sicurezza

Esortazione e solleciti da inviare solo al proprietario

Le esortazioni e i solleciti per rapporti periodici di sicurezza, che non vengono indirizzati al proprietario, sono nulli.

Con la sentenza A-2470/2010 del 20 luglio 2010 il Tribunale amministrativo federale ha qualificato priva di efficacia l'esortazione inviata da un gestore di rete ai locatari di un immobile relativa alla fornitura del rapporto periodico di sicurezza. L'esortazione deve sempre essere indirizzata al proprietario dell'impianto elettrico o al rappresentante da esso designato. Qui di seguito i gestori di reti vengono informati in merito a questa decisione.

Situazione di partenza

L'art. 36 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) prevede che i gestori di reti invitino per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza entro la fine del periodo di controllo (cfr. cpv. 1). Se il rapporto di sicurezza non viene inoltrato, dopo la prima esortazione il gestore di rete deve sollecitare i proprietari ancora due volte. Se non succede ancora nulla, il gestore di rete incarica l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI di eseguire i controlli periodici (cfr. cpv. 3).

Stato di cose

Il Tribunale amministrativo federale ha dovuto valutare i fatti seguenti. Un gestore di rete ha invitato unicamente i

locatari di un immobile a inoltrare il rapporto periodico di sicurezza. Successivamente i locatari sono stati sollecitati ancora due volte. Solo in seguito il gestore di rete ha indirizzato l'esortazione ai proprietari dell'immobile. Dato che questi ultimi non hanno agito entro il termine stabilito, il gestore di rete ha trasmesso il caso all'ESTI, che ha a sua volta sollecitato i proprietari e infine ordinato l'esecuzione soggetta a tassa del controllo periodico. I proprietari si sono opposti con successo a questa decisione davanti al Tribunale amministrativo federale.

Il proprietario è responsabile

Conformemente all'art. 5 cpv. 1 OIBT il proprietario o il rappresentante da esso designato deve su richiesta presentare un rapporto di sicurezza. Questa enumera-

zione è esaustiva. Il locatario non sottostà a questo obbligo. L'esecuzione del controllo periodico da parte dell'ESTI in conformità all'art. 36 cpv. 3 OIBT presuppone in maniera inequivocabile che il gestore di rete abbia in precedenza indirizzato al proprietario (o al suo rappresentante) tre lettere, segnatamente una esortazione e due solleciti. Per contro, nel caso controverso il gestore di rete aveva inviato l'esortazione e due solleciti ai locatari, senza fornire informazioni in merito al proprietario, motivo per cui il Tribunale amministrativo federale ha qualificato le lettere nulle. Il gestore di rete non avrebbe (ancora) potuto trasmettere la questione all'ESTI, poiché le condizioni menzionate nell'art. 36 cpv. 3 OIBT non erano soddisfatte. Per questo motivo il tribunale ha soppresso la decisione dell'ESTI e dato ragione ai proprietari.

Conclusioni

Le esortazioni e i solleciti per rapporti periodici di sicurezza, che non vengono indirizzati al proprietario o al rappresentante da esso designato, sono nulli. Si raccomanda perciò ai gestori di reti di informarsi in base all'iscrizione nel registro fondiario sugli effettivi rapporti di proprietà, prima di emanare una esortazione. Se l'ESTI constata che il sollecito è stato inviato per errore a terzi anziché ai proprietari, rimanda subito l'incartamento ai gestori di reti. Ci si deve inoltre attenere ai requisiti formali di cui all'art. 36 cpv. 1 e 3 OIBT. Affinché l'ESTI si occupi dell'esecuzione del controllo periodico, sono necessarie tre lettere del gestore di rete, segnatamente la prima esortazione e due solleciti.

Dario Marty, ingegnere capo

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch